

- 8 LUG. 2015

COPIA PER  
NOTIFICA

real 16/7/15  
PG 2646/15

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per i sigg.ri **GUERRINI Sara** nata il 19.07.1977 a Genova e ivi residente in via D. Somma n. 1/2, C.F. GRR SRA 77L59 D969P; **PARODI Valentina** nata il 16.06.1977 a Genova e ivi residente in piazza Rapisardi n. 11/6, C.F. PRD VNT 77H56 D969R e **TARLAO Elisabetta** nata il 18.11.1975 a Genova e ivi residente in Via Zuccarella n. 85/5 B, C.F. TRL LBT 75S58 D969S, tutti rappresentati e difesi, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), fax 0519910062 Alberto Augusto C.F. GST LRT 63D21 I467W elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo in Genova, Via Jacopo Ruffini n. 7 /5. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Alberto Augusto dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax, 010.5704877, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), [albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it](mailto:albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it)

- RICORRENTI

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

- RESISTENTI

**E NEI CONFRONTI**

- di **tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

5636

\*\*\*

**OGGETTO:** Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

\*\*\*

#### IN FATTO

##### A. La condizione soggettiva delle ricorrenti

Le ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate** alla professione docente in virtù del **diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine di corsi quinquennali sperimentali<sup>2</sup> dell'Istituto Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono **attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 4).

Le ricorrenti **aspirano ad essere incluse**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primario (EEEE), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR** ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

Lo sottostante tabella sintetizza la **condizione soggettiva delle ricorrenti** così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE SPERIMENTALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.
GUERRINI SARA	1996-1997	AAAA- EEEE	AAAA – punti 35 EEEE – punti 95
PARODI VALENTINA	1995-1996	AAAA- EEEE	AAAA – punti 31 EEEE – punti 31
TARLAO ELISABETTA	1995-1996	AAAA- EEEE	AAAA – punti 132

<sup>2</sup> Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante anche per i diplomi conseguiti al termine dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientamento del Consiglio di Stato il diploma sperimentale è equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014).

\*\*\*

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (doc. n. 6).

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

\*\*\*

## **B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA**

### **1. Il sistema di reclutamento dei docenti**

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "**Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1.** L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a

quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

\*\*\*

2. **La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) **la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...).** Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione,** e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati,** ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".**

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più

per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\*\*\*

**C. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalle ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare

domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

#### **ACCERTARE E DICHIARARE**

il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

#### **CONDANNARE**

le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione, derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

\*\*\*

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate vengono proposte, **IN SUBORDINE**, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.



concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.



VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:


- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Genova";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto i ricorrenti hanno un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazioni che si depositano.

Genova, li 28.06.2015


Avv. Alberto Augusto



Avv. Walter Miceli



Avv. Tiziana Sponga



Avv. Fabio Ganci



ALBERTO AGUSTO

Avvocato

Via Ruffini 7/5 - Genova

Tel. 010/580965

Fax 010/5704877

E.mail: [avvocatoalbertoagusto@gmail.com](mailto:avvocatoalbertoagusto@gmail.com)



## PROCURA

Io sottoscritta Guerrini Sara, nata il 19.07.1977 a Genova e ivi residente in Via Somma n. 1/2 (c.f. GRR SRA 77L59 D969P), informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli **avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Augusto** eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere stata edotta dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

*Sara Guerrini*

E' autentica

ALBERTO AGUSTO  
Avvocato  
Via Ruffini 7/5 - Genova  
Tel. 010/580965  
Fax 010/5704877  
E.mail: avvocatualbertoagusto@gmail.com



## PROCURA

Io sottoscritto PARODI VALENTINA, nato il 16/06/1977 a GENOVA e residente in GENOVA, PIAZZA MARIO RAPISARDI 11/6 (c.f.PRDVNT77H56D969R), informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli avvocati **Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Augusto** eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conterendo ai medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere stato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

x *Valentina Parodi*

E' autentica

ALBERTO AGUSTO

Avvocato

Via Ruffini 7/5 - Genova

Tel. 010/580965

Fax 010/5704877

E.mail: avvocafoalbertoagusto@gmail.com



PROCURA

lo sottoscritto Elisabetta Tanzi, nato il 18/11/1975 a GENOVA e residente in GENOVA Via Zocanello (c.f. TRUBTES55809685)

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli **avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Augusto** eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere stato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

E' autentica

Il giudice

non il rinvio, viene automaticamente a praticare  
più provvedimenti in altre ordinanze analoghe,  
di dover opportunamente e nel contraddittorio  
delle attuali parti, disporre, se via prelesione  
in punto intesa ex art. 151 c.p. formulata  
da parte ricorrente

PQM

fra alle ore 9.00 con termini per ufficio a  
cura del ricorrente fino al 10 luglio 2015  
fevra, 2 luglio 2015

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
T. GIULIANO

IL GIUDICE  
Dott.ssa Maria Giovanna D'ATO

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  
CIVILE  
Genova 2/7/15

92 3255

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
T. GIULIANO

F 8 LUG. 2015

**RELAZIONE DI NOTIFICA:** Addì

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato copia del su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto **all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA**, in persona del Dirigente p.t. nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2,

Sig. Luca Capriani  
dipendente preposto alla ricezione degli atti  
Genova, 8 LUG. 2015

Uff. Giudiziario  
Dr. Grasso Giovanni  
Corte d'Appello di Genova